

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Io sottoscritto Offa'ra Coroneo A.
dichiara di dovere allo IASP di Brindisi la somma di £. 1.029.858 per
interessi - Conguaglio legge Regionale inerenti l'alloggio del quale è assegnatario
dovuta per il periodo 910.85 - 810.87, giusta notifica dell'Istituto, oltre l'in-
dennità di mora del 12% pari a £. 123.582 e £. _____
per spese postali.

A tal fine, chiede di poter estinguere il predetto debito in rate mensili costanti di
£. 100.000 a decorrere dal mese di MARZO 1989 e si impegna al pa-
gamento, oltre che delle ordinarie quote mensili dovute, anche degli interessi gravan-
ti solo sull'ammontare della sorte capitale, derivanti dalla presente rateizzazione il
cui importo, calcolato sulla base del tasso attualmente praticato dal Tesoriere dello
Istituto, è pari a £. _____.

Il sottoscritto dichiara altresì che i primi versamenti copriranno, sino ad estinzione,
solo la somma dovuta per spese ed interessi sopra citati.

Nel caso di favorevole accoglimento della presente istanza, il sottoscritto si impegna
a dimostrare, ogni mese, recandosi presso il Servizio Amministrazione dello IASP, l'av-
venuto pagamento delle rate proposte, e si dichiara consapevole che la inottemperanza
a quanto sopra e il mancato pagamento anche di una sola rata alle scadenze fissate o
comporterà l'annullamento della autorizzazione e l'espletamento da parte dell'Istituto
delle pratiche legali per il recupero della predetta somma o del residuo ancora dovuto.

Tutto ciò premesso il sottoscritto si impegna, quindi, a corrispondere la somma di
£. 1153.440 con le seguenti modalità:

£. <u>100.000</u>	entro il	<u>30.3.89</u>	£. <u>53.440</u>	entro il	<u>28.2.90 -</u>
£. <u>100.000</u>	" "	<u>30.4.89</u>		" "	
£. <u>100.000</u>	" "	<u>30.5.89</u>		" "	
£. <u>100.000</u>	" "	<u>30.6.89</u>		" "	
£. <u>100.000</u>	" "	<u>30.7.89</u>		" "	
£. <u>100.000</u>	" "	<u>30.8.89</u>		" "	
£. <u>100.000</u>	" "	<u>30.9.89</u>		" "	
£. <u>100.000</u>	" "	<u>30.10.89</u>		" "	
£. <u>100.000</u>	" "	<u>30.11.89</u>		" "	
£. <u>100.000</u>	" "	<u>30.12.89</u>		" "	
£. <u>100.000</u>	" "	<u>30.1.90</u>		" "	

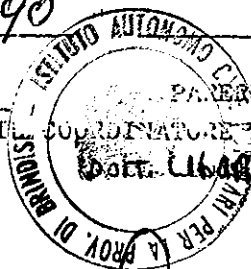
BRINDISI, li 9.3.1989

Per accettazione del debitore

Offa'ra Coroneo A.

VISTO: SE AUTORIZZATO

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Dott. Ing. Emilio ELIA)



ALL'UTENZA

(Dott. LIBANO GRADINO)

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Il sottoscritto Maria D'Amico A.
dichiara di dovere allo IACP di Brindisi la somma di £. 1.029.858 per
interessi - Conguaglio legge Regionale inerenti l'alloggio del quale è assegnatario
dovuta per il periodo GIU. 85 - DIC. 82, giusta notifica dell'Istituto, oltre l'in-
debità di mora del 12% pari a £. 123.582 e £. _____
per spese postali.

A tal fine, chiede di poter estinguere il predetto debito in rate mensili costanti di
£. 100.000 a decorrere dal mese di MARZO 1989 e si impegna al pa-
gamento, oltre che delle ordinarie quote mensili dovute, anche degli interessi gravan-
ti solo sull'ammontare della sorte capitale, derivanti dalla presente rateizzazione il
cui importo, calcolato sulla base del tasso attualmente praticato dal Tesoriere dello
Istituto, è pari a £. _____.

Il sottoscritto dichiara altresì che i primi versamenti copriranno, sino ad estinzione,
solo la somma dovuta per spese ed interessi sopra citati.

Nel caso di favorevole accoglimento della presente istanza, il sottoscritto si impegna
a dimostrare, ogni mese, recandosi presso il Servizio Amministrazione dello IACP, l'av-
venuto pagamento delle rate proposte, e si dichiara consapevole che la inottemperanza
a quanto sopra e il mancato pagamento anche di una sola rata alle scadenze fissate e
coporterà l'annullamento della autorizzazione e l'espletamento da parte dell'Istituto
delle pratiche legali per il recupero della predetta somma o del residuo ancora dovuto.

Tutto ciò premesso il sottoscritto si impegna, quindi, a corrispondere la somma di
£. 1.153.440 con le seguenti modalità:

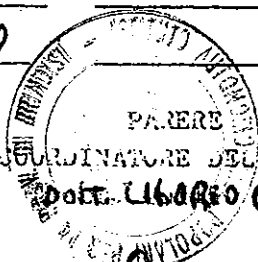
£. <u>100.000</u>	entro il	<u>30.3.89</u>	£. <u>53.440</u>	entro il	<u>28.2.90 -</u>
£. <u>0.000</u>	" "	<u>30.4.89</u>	" "	" "	
£. <u>0.000</u>	" "	<u>30.5.89</u>	" "	" "	
£. <u>00.000</u>	" "	<u>30.6.89</u>	" "	" "	
£. <u>100.000</u>	" "	<u>30.7.89</u>	" "	" "	
£. <u>100.000</u>	" "	<u>30.8.89</u>	" "	" "	
£. <u>100.000</u>	" "	<u>30.9.89</u>	" "	" "	
£. <u>100.000</u>	" "	<u>30.10.89</u>	" "	" "	
£. <u>100.000</u>	" "	<u>30.11.89</u>	" "	" "	
£. <u>100.000</u>	" "	<u>30.12.89</u>	" "	" "	
£. <u>100.000</u>	" "	<u>30.1.90</u>	" "	" "	

BRINDISI, li 9.3.1989

in accett. gratuita del debito

Chia. 3M. Loc.

VISTO: SI



PARERE FAVOREVOLE

IL COORDINATORE DEL SERVIZIO AFFIDUELLANZA

(DOTT. LIBERIO GRAZIANO)

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

CONTRATTO DI LOCAZIONE

N. 3407 di Repertorio.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DELLA LEGGE

L'anno millenovecentosessanta = = = , addì dieci

del mese di novembre in Brindisi

Avanti a me Avv. Vincenzo Palma - Direttore generale dell'Isti-
tuto suddetto, autorizzato alla stipula dei contratti ai sensi dell'art.
151 e 153 del T. U. sull'Edilizia popolare ed economica approvato

con R. D. 28-4-1938, n. 1165, sono personalmente comparsi:

a) — Il Sig. **Com.te Ubaldo Vallarino** nella qualità
di Presidente dell'Istituto Autonomo Case Popolari della Provincia di
Brindisi nel cui nome ed interesse agisce;

b) — Il Sig. **Maizza Giuseppe** domiciliato
e residente in Brindisi:

i quali convengono e stipulano quanto appresso:

1°) — Il Sig. **Com.te Ubaldo Vallarino** nella
sua espressa qualità, dà e cede in locazione all'altro costituito Sig.

Maizza Giuseppe l'appartamento n. 7

piano , scala **B** facente parte del 1° lotto delle

Case Popolari nel Comune di **San Vito dei Normanni**

Via **25 Luglio** e composto di due

vani ed accessori, di proprietà **dell'Istituto.**

25 NOV 1930

Registrato a Brindisi li

al N. 948

Mod. 1 Vol. =

Esatte lire

Sottoscritto

IL DIRETTORE DI 2. CL.
f. lo illeggibile

2°) — Il Sig. **Maizza Giuseppe** dichiara di accettare, come accetta, la locazione sotto l'osservanza del libro 4°, titolo 3°, capo 4°, sezione 1ª e 2ª del vigente Codice Civile in quanto non sia diversamente stabilito nel presente contratto e nel regolamento per la disciplina dell'inquilinato delle Case Popolari dell'I.A.C.P. di Brindisi, che egli dichiara di conoscere e s'impegna di osservare incondizionatamente.

3°) — La locazione avrà la durata dal **10 novembre 1960** al **9 agosto 1962** e s'intende tacitamente rinnovata di anno in anno, fermi restando i patti e le condizioni, a partire dal 10 agosto, salvo disdetta che potrà essere data da una delle parti contraenti, con preavviso di due mesi dalla scadenza, con cartolina raccomandata.

La locazione cesserà di diritto nel caso che l'assegnatario non occupi l'appartamento con continuità e per motivi non giustificati.

4°) — La pigione è stabilita in annue lire **cinquantacinquemilaquattrocentoquaranta.-**
(L. **55.440.-**) da pagarsi a rate mensili anticipate di lire **quatromilaseicentoventi.-**

(L. **4.620.-**) in valuta legale, entro e non oltre il giorno 10 di ogni mese, a mezzo di versamento sul c/c postale intestato all'Istituto.

In caso di ritardo nel pagamento dei canoni saranno applicati gli interessi di mora del 7% sull'ammontare dovuto e non pagato alla scadenza, salva ed impregiudicata ogni azione di legge per il recupero delle mensilità scadute e per il rilascio, per morosità dell'abitazione.

5°) — Nella pigione non sono compresi il consumo dell'energia elettrica e quello dell'acqua, normale ed eccedenza, che saranno a carico del locatario, il quale pagherà il primo direttamente alla Società elettrica fornitrice e rimborserà il secondo all'Istituto nella misura fissata dall'Ente Autonomo-Acquedotto Pugliese.

Non sono, inoltre comprese le spese per portierato, per pulizia e luce delle scale e degli spazi comuni, nonchè per diritti di esazione a domicilio, i cui servizi, semprechè istituiti dall'Istituto e funzionanti, cadono a totale carico del locatario.

6°) — I locali affittati dovranno destinarsi ad esclusivo uso di abitazione. Una diversa destinazione, in tutto o in parte dei locali medesimi, senza il consenso scritto dal rappresentante dell'Istituto, o la concessione o cessione o sublocazione totale o parziale di essi a qualsiasi titolo, a persone diverse dall'intestatario del contratto o da quelle con lui conviventi risultanti dalle indicazioni di cui all'art. 20, con o senza mobilio, importerà ipso jure la risoluzione del contratto con tutte le conseguenze di legge.

7°) — L'alloggio viene consegnato al locatario in perfetto stato di manutenzione, rifinito in ogni sua parte a regola d'arte, con tutti gli infissi, chiavi, vetri ferramenta, ed altri annessi e connessi, di qualsiasi specie.

Il locatario dichiara di avere visitato l'alloggio, di averlo trovato in perfetto stato ed adatto all'uso convenuto, di prenderne la consegna, ad ogni effetto di legge, con il ritiro delle chiavi, e si obbliga a riconsegnarlo nelle stesse condizioni, alla cessazione del

rapporto locativo.

8°) — Il locatario non potrà apportare miglioramenti o addizioni alla cosa locata ed ai suoi impianti, senza il consenso scritto dell'Istituto. Peraltrò, tale consenso non comporta diritto ad idennità e gli eventuali miglioramenti o addizioni verranno ritenuti gratuitamente al termine della locazione. E' fatta salva però all'Istituto di chiedere la restituzione dell'alloggio in pristino a spese del locatario. Il valore dei miglioramenti e delle addizioni non potrà mai compensare i deterioramenti anche se questi si siano verificati, senza colpa del locatario.

9°) — Sono a carico del locatario tutte le riparazioni di piccola manutenzione ai sensi degli artt. 1576 e 1609 del C. C., nonché

le seguenti altre :

- riparazioni delle canne fumarie dell'appartamento ;
- sgombero degli scarichi, per la parte in uso esclusivo dell'inquilino e manutenzione delle cassette d'acqua ;
- riparazioni e eventuali sostituzioni, all'interno dell'appartamento, di serrature, maniglie, chiavistelli e cremonesi ;
- ripassature, all'interno dell'appartamento, dei pavimenti con sigillature e sostituzioni isolate di piastrelle ;
- sostituzione, all'interno dell'appartamento, dei vetri rotti, anche a causa di intemperie.

Non provvedendo il conduttore a tutte le riparazioni a suo carico il locatore previa visita anche a mezzo di persona all'uopo delegata e previa diffida al conduttore stesso farà eseguire i lavori

a propria cura e spese del locatario.

10°) — L'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi, resta espressamente esonerato da ogni responsabilità per eventuali danni prevedibili ed imprevedibili a persone ed a cose, causati da difetti e nella costruzione degli immobili e nella fornitura degli impianti e degli apparecchi installati, dei quali non siano responsabili le Ditte costruttrici e fornitrici ai sensi di legge.

Il locatario esonera espressamente l'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi da ogni responsabilità per i danni diretti o indiretti che potessero provenire a lui o allo stabile o all'alloggio, da fatti, omissioni o colpe di altri inquilini dello stabile e di terzi in genere; egli risponde, però di tutti i deterioramenti e danni prodotti, per colpa sua o dei suoi familiari o dipendenti, sia all'alloggio, sia allo stabile ed alle sue pertinenze.

11°) — A deroga delle limitazioni degli artt. 1583 e 1584 del C. C., occorrendo al locatore di fare fabbricare o di fare effettuare riparazioni o miglioramenti tanto nei locali affittati, quanto all'intero immobile, il locatario non potrà impedirlo, nè pretendere compenso alcuno, nè elevare pretesa qualsiasi.

Ove, in assenza del locatario, si rendano necessarie riparazioni che non possono essere in alcun modo differite, senza compromettere la sicurezza dell'immobile e l'incolumità dei terzi, l'Istituto è autorizzato a far aprire i locali affittati ed a provvedere alle opere necessarie, il cui onere sarà sostenuto dal locatario qualora le opere siano comprese fra quelle poste a suo carico.

12°) — Il locatario dovrà usare la più scrupolosa cura non solo nell'uso dell'appartamento, ma anche dei locali di uso comune. Inoltre, non potrà tenere depositi di materie infiammabili in quantità superiore a quella occorrente per usi domestici ed evitare di collocare vasi e cassette da fiori non convenientemente assicurati ai davanzali.

Il locatario stesso dovrà comunque avere cura di usare quelle precauzioni e quegli accorgimenti atti a garantire la cordiale convivenza e la tranquillità reciproca, impedendo, altresì nel caso abbia bambini che questi arrechino danni agli immobili e molestia ai vicini.

E' fatto obbligo al locatario medesimo di osservare i regolamenti municipali riguardanti la pulizia e l'igiene, nonché le ordinanze emanate in proposito dalle competenti Autorità.

13°) — Il locatario non potrà usare le terrazze che solo e unicamente per sciorinare a seconda del turno che sarà stabilito, ogni altro uso intendendosi vietato. Egli, però, è responsabile dei danni di acqua, arrecati all'immobile ed agli altri locatari, provocati da ostruzioni all'imboccatura dei pluviali di scarico.

14°) — E' proibito al locatario di apporre targhe ed insegne in genere senza il preventivo benestare dell' I. A. C. P. Sono solamente consentite le targhe d'uso sui singoli portoncini di ingresso.

15°) — Tutte le clausole del presente contratto hanno carattere essenziale e formano un unico ed inscindibile contesto, sicchè, per patto espresso la violazione di una soltanto delle dette condizioni importa la immediata risoluzione di diritto del contratto e dà diritto

al locatore di richiedere il pagamento, oltre che delle mensilità di fitto eventualmente scadute e non pagate, anche di quelle dovute fino alla effettiva riconsegna dei locali, salvo la rivalsa dei danni maggiori ed il rimborso delle spese di ogni genere.

La presente clausola non può considerarsi di stile.

16°) — A garanzia degli obblighi assunti col presente contratto, il locatario effettua, a titolo di deposito cauzionale, il versamento della somma di L. **16.227.-** (lire **Sediciimila duecentoventisette.-**).

Detto deposito, infruttifero, rimarrà vincolato fino alla cessazione del rapporto locativo.

17°) — Il presente contratto, in carta libera, viene compilato in triplice copia ed è sottoscritto dalle parti costituite.

Tutte le spese di bollo e di registro del presente contratto e sue rinnovazioni e conseguenti a quelle di quietanza, sono a carico del locatario con le agevolazioni di cui all'art. 155 del T. U. 23 aprile 1938, n. 1165, art. 2 del D. L. 8-5-1947, n. 399 e successive modificazioni.

18°) — A tutti gli effetti del presente atto le parti convengono espressamente che il Foro competente sarà quello di Brindisi e per la notifica degli atti al locatario le parti convengono inoltre che essa sia compiuta presso l'alloggio a lui locato, anche se non occupato.

19°) — E' a carico del locatario l'imposta generale sull'entrata nella misura stabilita dalle disposizioni di legge in materia.

20°) — Il locatario dichiara che la sua famiglia è composta

da sè medesimo e dalle seguenti persone e si obbliga di denunciare
all'Istituto ogni successiva modifica od aggiunta:

Fatto, letto e confermato il presente contratto viene firmato
dalle costituite parti e da me segretario rogante.

Firmato: Ubaldo Vallerino

Maizza Giuseppe

Avv. Vincenzo Palma funzionario rogante.



**PROVINCIA DI BRINDISI**

STATO DI FAMIGLIA

ORIGINAL

MATZZA Giuseppe già residente in questo Comune, in via Ofanto, 2 int. 7 del Sig.

[illegible]

La presente certificazione si rilascia ai sensi degli artt. 29 e 30 del Regolamento 31 Gennaio 1958, n. 136, di esecuzione della legge 24 Dicembre 1954, n. 1228 sull'ordinamento delle Anagrafi della popolazione residente, ed è conforme alle risultanze degli atti esistenti in questa Anagrafe.

Si rilascia in carta libera e per usoconsentito dalla legge.

Addi ----- ^{and} **OSI** ----- 19

SET 9279

II Compilatore

Officially Disagrate



AVVERTENZA - La qualifica di capo famiglia è attribuita ai soli fini anagrafici.



COMUNE DI SAN VITO DEI NORMANNI

PROVINCIA DI BRINDISI

OGGETTO: VICENDE ANAGRAFICHE

SI CERTIFICA CHE:

MAIZZA Cosima Antonia

di nata in S. Vito dei Normanni il 19.9.1935 atto n. 339 P.I
di stato civile nubile

è ~~non~~ iscritta in questa anagrafe della popolazione residente e che al nome dell' ^a stessa risultano i dati e le variazioni seguenti:

PRIMA ISCRIZIONE: data dalla nascita provenienza

ABITAZIONI: 1) data 19.9.1935 via Crispi, 17 (censimento 1936)
16.3.1957 Brindisi, 25/A
2) data 15.10.1961 via Ofanto, 2-int.7 (censimento 1961)
24.10.1971 " ; 1 P.B-int.7 (censimento 1971)
3) data 20.12.1973 via " ; 1 P.II-int.7
4) data 25.10.1981 via " ; 1 P.III-int.7 (censimento 1981)

PRIMA CANCELLAZIONE: data per

SECONDA ISCRIZIONE: data provenienza

ABITAZIONI: 1) data via
2) data via

SECONDA CANCELLAZIONE: data per

TERZA ISCRIZIONE: data provenienza

ABITAZIONI: 1) data via
2) data via

TERZA CANCELLAZIONE: data per

QUARTA ISCRIZIONE: data provenienza

ABITAZIONI: 1) data via
2) data via

QUARTA CANCELLAZIONE: data per

Si rilascia ~~a richiesta~~ in carta libera da valere nei casi la legge non richiede il bollo.

S. Vito dei Normanni, 16.9.1985



L'UFFICIALE D'ANAGRAFE

(Adolfo Epifani)



COMUNE DI SAN VITO DEI NORMANNI

PROVINCIA DI BRINDISI

OGGETTO: VICENDE ANAGRAFICHE

SI CERTIFICA CHE:

MAIZZA Arcangelo Raffaele

di- ~~di~~ nato in S.Vito dei Normanni il 7.2.1932 atto n. 64 P.I.
di stato civile coniugato

è/~~non è~~ iscritt. in questa anagrafe della popolazione residente e che al nome dello stesso risultano i dati e le variazioni seguenti:

PRIMA ISCRIZIONE: data dalla nascita provenienza
ABITAZIONI: 1) data 7.2.1932 via F. Crispi, 17 (cens. 1936
16.3.1957 Brindisi, 25/A
2) data 15.10.1961 via Ofanto, 4 (censimento 1961)
3) data 24.3.1962 via N. Ruggiero, 71
5.12.1963 25 Luglio, 44
4) data 24.10.1971 via " , 64 (censimento 1971)
19.12.1973 " , 64 P.I/2 (censimento 1981)

PRIMA CANCELLAZIONE: data per

SECONDA ISCRIZIONE: data provenienza

ABITAZIONI: 1) data via
2) data via

SECONDA CANCELLAZIONE: data per

TERZA ISCRIZIONE: data provenienza

ABITAZIONI: 1) data via
2) data via

TERZA CANCELLAZIONE: data per

QUARTA ISCRIZIONE: data provenienza

ABITAZIONI: 1) data via
2) data via

QUARTA CANCELLAZIONE: data per

Si rilascia ~~a richiesta~~ in carta libera da valere nei casi la legge non richiede il bollo.

S. Vito dei Normanni, li 6.9.1985

EL'UFFICIALE D'ANAGRAFE
(Adolfo Epitani)



COMUNE DI SAN VITO DEI NORMANNI

PROVINCIA DI BRINDISI

OGGETTO: VICENDE ANAGRAFICHE

SI CERTIFICA CHE:

MAIZZA Vincenzo Arcangelo

di nat. o in S. Vito dei Normanni il 4.12.1927 atto n. 497 P.I.
di stato civile ===

=/ non è iscritto in questa anagrafe della popolazione residente e che al nome dell. o stess. o.
risultano i dati e le variazioni seguenti:

PRIMA ISCRIZIONE: data dalla nascita provenienza

ABITAZIONI: 1) data 4.12.1927 via Crispi, 17 (censimento 1936)

2) data via

3) data via

4) data via

PRIMA CANCELLAZIONE: data 23.6.1948 per emigrazione a Roma

SECONDA ISCRIZIONE: data provenienza

ABITAZIONI: 1) data via

2) data via

SECONDA CANCELLAZIONE: data per

TERZA ISCRIZIONE: data provenienza

ABITAZIONI: 1) data via

2) data via

TERZA CANCELLAZIONE: data per

QUARTA ISCRIZIONE: data provenienza

ABITAZIONI: 1) data via

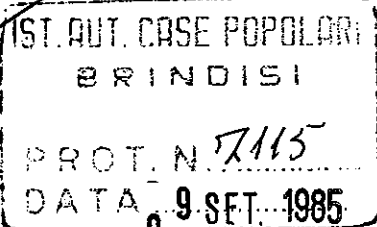
2) data via

QUARTA CANCELLAZIONE: data per

Si rilascia ~~a richiesta~~ in carta libera da valere nei casi la legge non richiede
il bollo.

S. Vito dei Normanni, li 6.9.1985

L'UFFICIALE D'ANAGRAFE
(Adolfo Epifani)



ALL'ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI

BRINDISI

19.11.1

locazione La sottoscritta MAIZZA Cosima Antonia, nata a San Vito dei Normanni il 19/9/1935 ivi res. alla Via Ofanto 1 Piano III int.7

C H I E D E

A.N. co
✓

a codesto Spett.le Istituto la vulturazione del contratto di locazione (n. 3407 di Repertorio, Registrato a Brindisi il 25/11/1960 al n. 948 Mod. I a favore del genitore MAIZZA Giuseppe) a favore di se stessa essendo entrambi i genitori deceduti, così come rilevasi dai certificati allegati. =

Con osservanza. =

San Vito dei Normanni, 6 settembre 1985

all'ist. per Cosima Antonia

ALLEGATI:

- 1) Stato di famiglia originario;
- 2) certificato di residenza
- 3) certificato storico anagrafico di residenza di MAIZZA Cosima Antonia, MAIZZA Arcangelo e MAIZZA VINCENZO;
- 4) COPIA CODICE FISCALE

5) Contratto locazione Maizza Giuseppe

hall n° 604 del 15.2.89 dit. 11.830
hall n° 603 del 15.2.89 dit. 224.680

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

RACCOMANDATA

5202
30 GIU. 1988

SERVIZIO AA.LL. E UTENZA

ex Maitte Giuseppe
Canalis di unione
del n° 5242-1ACP.

- Al Sig. Mailla Cosime D.
Via Opauto u° 1 sc. B
int. 1 lotto 1°
L. Vito dei Normanni

domande risolute IACP
Settembre 1985.

OGGETTO: Legge Regionale 20.12.84, n. 54 - Contratto di locazione
di alloggio di edilizia residenziale pubblica - Comune
di L. Vito dei Normanni - venn 4,00

- dec. locazione gennaio 1989 -

Si comunica che al fine di stipulare il contratto di locazione, la S.V. dovrà versare a questo Istituto a mezzo dell'allegato bollettino di c/c postale la somma di £. _____ come appresso indicato:

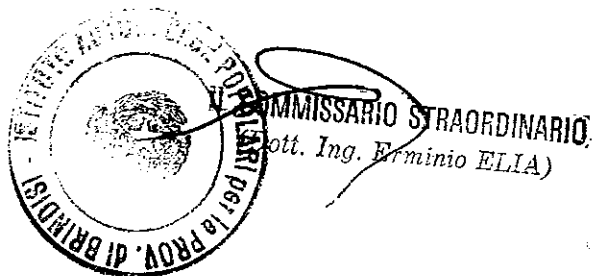
1) mensilità di fitto (escluso i servizi)	£. <u>69.560</u> <u>68.000</u>	
2) deposito a garanzia degli obblighi contrattuali	£. <u>121.120</u>	224.680
3) Varie arretrati per fitto e Conguaglio al 31.12.87	£. <u>7529.493</u>	
augusto 1.029.858 anno 1988 in vista -		
TOTALE	£. <u>1.723.268</u>	

Inoltre, dovranno essere consegnate al funzionario di questo IACP all'atto della firma del contratto di locazione n. dieci marche da bollo di £. 5.000 (cinquemila) da apporre sul contratto medesimo e la certificazione reddituale per gli anni 85-86-87 per la determinazione del canone in pagamento.

La S.V. è tenuta al pagamento del canone di locazione dalla data della consegna dell'alloggio, sostituendo la presente il contratto di locazione sino alla sua stipulazione.

IL COORDINATORE GENERALE
(Dot. Ing. Antonio LONDO)

9.3.88
A. Deliberti



ARI

592

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL ~~CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE~~

DELIBERAZIONE N. 5242

NELLA DOMANDA E NELLA ASSEGNAZIONE.

In Brindisi, nell'apposita sala delle adunanze dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi, sito in Via G. B. Casimiro, n. 27.

A seguito di apposita convocazione, fatta con avvisi scritti, si è riunito il Consiglio di Amministrazione nella persona

		Presente	Assente
1)	Sig. Michele NARCISI - Presidente		
2)	Dott. Franco CAIULO - V. Presidente		
3)	 - »		
4)	 - »		
5)	 - »		
6)	 - »		
7)	 - »		
8)	 - »		
9)	 - »		
10)	 - »		
<u>COLLEGIO SINDACALE</u>			
11)	 - Presidente		
12)	 - Sindaco R.		
13)	 - Sindaco R.		

Assiste l'ing. Antonio LONGO, Coordinatore Generale, con funzioni di Segretario, incaricato della redazione del presente verbale.

Il Presidente, constatata la legalità dell'adunanza, invita il Consiglio alla trattazione dell'ordine del giorno trasmesso in

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

- nominato con D.P.G.R. n. 84 dell'11/2/1986;

- Visto l'art. 15 della legge 20 dicembre 1984, n. 54, che al 1° comma prevede "in caso di decesso dell'aspirante assegnatario o dell'assegnatario subentrano rispettivamente nella domanda e nell'assegnazione i componenti del nucleo familiare come definito al precedente art. 2 (della stessa legge) e secondo l'ordine ivi indicato";
- Visto l'art. 2 della legge 20/12/1984, n. 54;
- esaminate le istanze presentate dai sigg.ri di cui all'elenco, che al legato alla presente delibera ne forma parte integrante ed inscindibile, intese ad ottenere in proprio favore le voltura contrattuale di alloggi E.R.P.;
- considerato che gli stessi nello specifico risultano coniugi o figli di titolari di alloggi di E.R.P. deceduti;
- Vista ed esaminata l'istruttoria operata sulle istanze dal gruppo anagrafe utenza dell'I.A.C.P.;
- rilevato che la documentazione prodotta dai richiedenti è conforme alle disposizioni di legge ed in particolare all'art. 2 della più volte citata legge n. 54;
- verificato, infine, ai sensi del 7° comma dell'art. 15 della stessa legge per i subentri e gli altri componenti del nucleo familiare non sussistono condizioni ostative al mantenimento dell'alloggio;
- Con voto consultivo favorevole del Coordinatore Generale, espresso a sensi di legge;

D E L I B E R A

- DI APPROVARE i subentri nelle assegnazioni e di conseguenza le voltu re contrattuali in favore dei richiedenti nei termini e nelle indicazioni riportate nell'elenco che allegato alla presente delibera ne forma parte integrante ed inscindibile;
- DI DARE MANDATO al gruppo contratti per la predisposizione e la stipula del relativo contratto di locazione in favore dei subentranti nonché dei relativi adempimenti di competenza.

Il presente provvedimento è da inviare, per competenza, ai Comuni della provincia di Brindisi ai sensi della citata legge regionale.

7444

19-11-86

19-11-86

PRENDE ATTO

Del che è stato redatto il presente processo verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto dal **Commissario straordinario** componenti e dal Segretario.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

~~IL PRESIDENTE~~
f.to ~~Michele...~~

(Dott. Ing. **Erminio ELIA**)

IL SEGRETARIO

f.to Dott. Ing. Antonio Longo

I COMPONENTI

f.to Dott. Franco Casale

f.to

f.to

f.to

f.to

f.to

f.to

f.to

f.to

Si attesta e certifica che la presente delibera-
zione è stata affissa all'albo pretorio di que-
sto Ente il giorno di mercato 30 OTT. 1986

IL COORDINATORE GENERALE

F.to (Dott. ing. Antonio LONGO)

1986
OTTOBRE
30

COGNOME E NOME	V I A	COMUNE	COGNOME E NOME ASS. SUBENTRANTE	RAPPORTO DI PARENTELA
MARTINO Carmelo	De Gasperi, 38	CAROVIGNO	MARTINO Angelo	figlio
VITALE Pasquale	Manzoni, 50/4	CEGLIE MESSAPICO	MINZULLI Pietrina	moglie
LODEDO Rocco	Risorgimento 56/1	CEGLIE MESSAPICO	LODEDO Concetta	figlia
NANNAVECCHIA Roberto	Risorgimento	CEGLIE MESSAPICO	MAGGIORE Giuseppa	moglie
ORLANDO Laura	Giardinelli, E/55	FASANO	FANIZZA Maria	figlia
SPORTILLO Giovanni	Boito, C/2	FRANCAVILLA FONTANA	SPORTILLO Fedora	figlia
CIRACI' Salvatore	Papadia, 3	LATIANO	CIRACI' Grazia	figlia
NUZZO Fortunato	Torre, Case Popl.	MESAGNE	LEO Giovanna	moglie
CAZZORLA Lorenzo	Lg. Risorgimento 44	OSTUNI	BELLANOVA Caterina	moglie
LA SPADA Francesco	Melli	S. PIETRO VERNOTICO	SPISSO Violanda	moglie
ANGELELLI Giuseppe	Viale Lo Re	S. VITO NORMANNI	MARRA Elena	moglie
MAIZZA Giuseppe	Ofanto, 1	S. VITO NORMANNI	MAIZZA Cosima A.	figlia
IL COORDINATORE GENERALE (Dott. ing. Antonio LONGO)				
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO (Dott. Ing. Erminio ELIA)				

M22 CSM 35P59 13960

NUMERO DI CODICE FISCALE

MAIZZA

COGNOME DI NASCITA

COSIMA

NOME

SESSO

SAN VITO DEI NORMANNI

COMUNE LO STATO E IL LUOGO DI NASCITA

(BRINDISI)

19/09/35

PROVINCIA DI NASCITA

DATA DI NASCITA

ROMA



R. DIRETTORE GENERALE

14/09/78

A. Scudella

MAIZZA
COSIMA

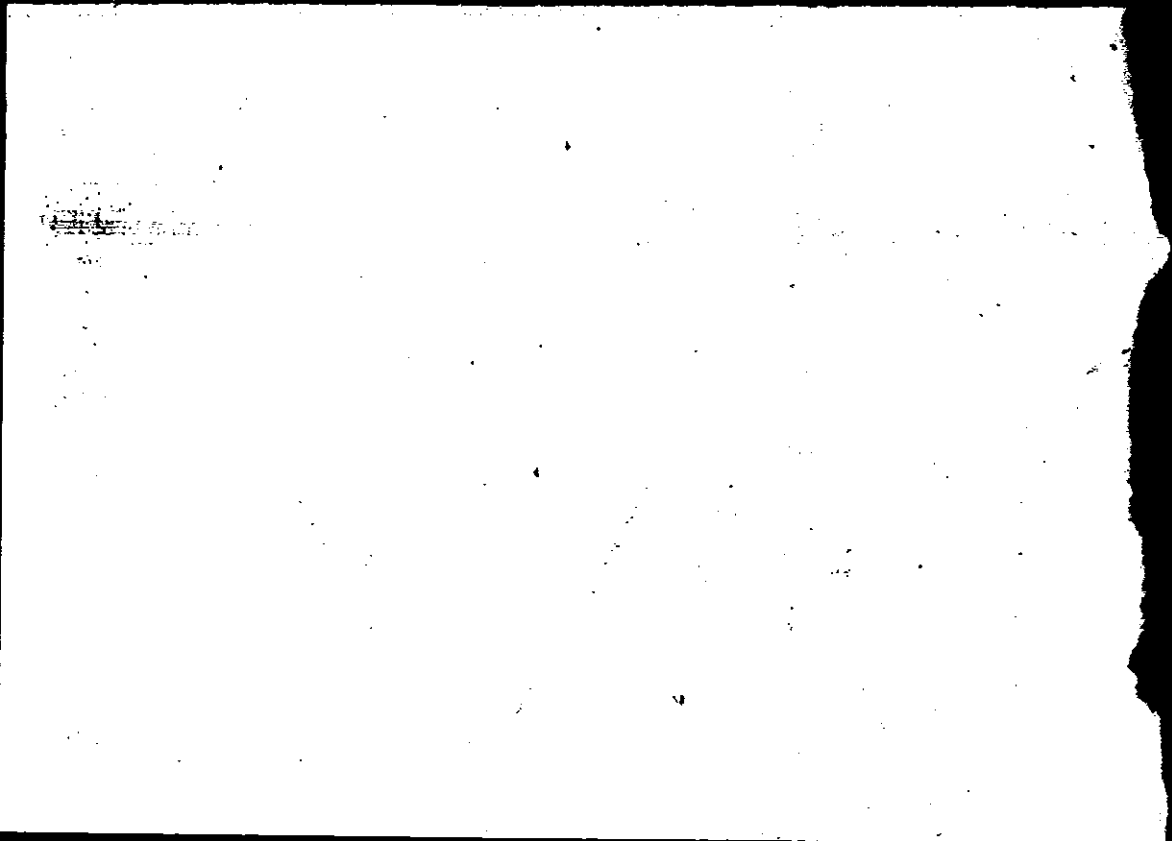
(354)

VIA OFANTO SCALA B INT.6

72019 SAN VITO DEI
NORMANNI

BR

N.B. - I dati relativi all'indirizzo contenuti nel riquadro superiore non concorrono al calcolo del codice fiscale, ma sono utilizzati ai soli fini della reperibilità del contribuente. La presenza di eventuali errori in tali dati non comporta, quindi, per il contribuente l'obbligo di cui al punto 2 dello Avvertenza.





COMUNE DI SAN VITO DEI NORMANNI

PROVINCIA DI BRINDISI

UFFICIO ANAGRAFE

CERTIFICATO DI RESIDENZA

UFFICIALE D'ANAGRAFE

Visti gli atti anagrafici;

CERTIFICA CHE

CF. MAIZZA Cosima Antonia

1935

n.San Vito N. 19/9/1935 (339 P.I)

Via Ofanto 1 - Piano III- int. 7 -
Nub.

iscr. da Brindisi 24/5/1960

è residente in questo Comune.

Il presente certificato viene rilasciato in carta ~~bollata~~/semplice per gli usi consentiti dalla legge.

- 6 SET. 1985

San Vito dei Normanni, li _____



UFFICIALE D'ANAGRAFE



COMUNE DI SAN VITO DEI NORMANNI
PROVINCIA DI BRINDISI

UFFICIO DI STATO CIVILE

Il sottoscritto Ufficiale di Stato Civile

CERTIFICA

che dal registro degli ATTI DI MORTE dell'anno 1972

Parte I Serie = al N. 86

risulta che MAIZZA Giuseppe Oronzo

nat^o in San Vito dei Normanni (BR)

il 18.06.1893

Atto N. 227 Parte I Serie =

di stato civile coniugato

è mort^o in San Vito dei Normanni

il 23.08.1972

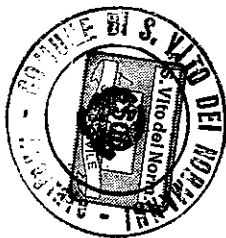
Si rilascia per uso consentito dalla legge.

Addi, 19.06.1986

L'Ufficiale dello Stato Civile




CERTIFICATO
di
MORTE





Comune di S. Vito dei Normanni

PROVINCIA DI BRINDISI

UFFICIO DI STATO CIVILE

Certificato di MORTE

L'Ufficiale dello Stato Civile del Comune suddetto

CERTIFICA CHE:

EPIFANI Vita Anna Maria

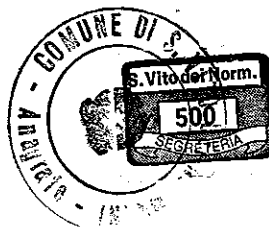
1909

n.San Vito N. 26/7/1909 (316 P.I)

Ved. MAIZZA Giuseppe

San Vito N. 23/8/1972 (86 P.I)

MORTA in San Vito N. 28.3.1983 60 P.I)

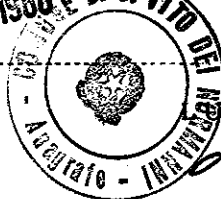


è morto in questo Comune sotto la data sopra indicata.

Si rilascia in carta ~~libera~~ ^{legale} per gli usi consentiti dalla legge.

S. Vito dei Normanni, li

19 GIU. 1986



Ufficiale dello Stato Civile